



Il Ministro delle imprese e del Made in Italy

VISTO l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (nel seguito, anche IPCEI);

VISTO l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;

CONSIDERATO che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano;

VISTO altresì il comma 3 dello stesso articolo 6 che, nel rispetto del richiamato articolo 1, comma 232,



della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di notifica preventiva e notifica di cui al comma 2 del medesimo articolo 6;

VISTO inoltre l'articolo 8, del più volte citato decreto 21 aprile 2021, che al comma 1 prevede che le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorità italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto di attivazione come previsto all'articolo 6, comma 3, del decreto 21 aprile 2021, e al comma 2 che il sostegno fornito attraverso il Fondo IPCEI può essere combinato a risorse messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse;

VISTO il citato articolo 1, comma 203 della legge n. 145/2018, che ha destinato all'intervento del Fondo a sostegno dell'IPCEI nel settore della microelettronica una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

VISTO il citato articolo 1, comma 232 della legge n. 160/2019, che prevede che la dotazione del Fondo IPCEI sia incrementata di 10 milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021;

VISTO il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35546, registrato in data 13 aprile 2021, che ha individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli interventi destinatari delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui al medesimo D.P.C.M. 23 dicembre 2020, ed in particolare l'allegato n. 1 al decreto n. 35546 che ha destinato al Fondo IPCEI l'importo di euro 282,8 milioni secondo la ripartizione annuale stabilita nel medesimo allegato;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e in particolare la Misura M4C2-I2.1 dal titolo "Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important Projects of Common European Interest)", che ha previsto l'integrazione del Fondo IPCEI con risorse aggiuntive d'importo pari a 1.500 milioni di euro destinate ai nuovi progetti autorizzati secondo le indicazioni contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e la Misura M2C2-I5.2, destinata dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2022, a finanziare per 250 milioni di euro iniziative nell'ambito degli IPCEI per la realizzazione di impianti per la produzione



di elettrolizzatori;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che ha destinato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, già Ministero dello sviluppo economico, 500 milioni di euro per l'integrazione della disponibilità del Fondo IPCEI, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO l'articolo 24 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che prevede che la dotazione del Fondo IPCEI è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024;

VISTO l'articolo 35, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, convertito con modificazioni dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022, che prevede che per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo la dotazione del Fondo IPCEI è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che ha destinato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026 e successivi per l'integrazione della disponibilità del Fondo IPCEI;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che ha destinato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e successivi per l'integrazione della disponibilità del Fondo IPCEI;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2019, n. 290, con il quale, in applicazione del predetto articolo 1, comma 203, della legge n. 145/2018, sono definiti i criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse d'importo pari a 410,2 milioni di euro destinate dallo stesso per il sostegno della realizzazione dell'IPCEI più volte citato nella catena strategica del valore della microelettronica di cui all'aiuto SA.46595 notificato in data 29 novembre 2018;

VISTI i decreti di attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019, e in particolare:

- il decreto 7 luglio 2021 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19 agosto 2021, con il quale sono rese disponibili ulteriori risorse per il sostegno della realizzazione dell'IPCEI Microelettronica 1 per un importo pari a euro 325,85 milioni;
- il decreto 7 luglio 2021 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19 agosto 2021, con il quale sono destinate, per il sostegno della realizzazione dell'IPCEI nella catena strategica del valore delle batterie di cui all'aiuto SA.54806 notificato in data 8 ottobre 2019, risorse pari a 473,35 milioni di euro;



- il decreto 7 luglio 2021 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19 agosto 2021, con il quale sono destinate, per il sostegno della realizzazione di un secondo IPCEI nella catena strategica del valore delle batterie di cui all'aiuto SA.55813 notificato in data 15 dicembre 2020, risorse pari a 533,6 milioni di euro;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, con il quale sono destinate - per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI nella catena strategica del valore dell'idrogeno di cui agli aiuti SA.64644 e SA.64645, ad un secondo IPCEI nella catena strategica del valore della microelettronica di cui all'aiuto SA.101186 e delle infrastrutture digitali e servizi cloud di cui all'aiuto SA.102519 - risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulla citata Misura del PNRR M4C2-I2.1 nella titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, e pari a 250 milioni di euro a valere sulla citata Misura M2C2-I5.2 nella titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio agosto 2024, con il quale sono destinate, per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI di cui ai citati decreti di attivazione, ulteriori risorse pari a 1,672 miliardi di euro a valere sulle disponibilità del Fondo IPCEI;

VISTO l'invito pubblicato in data 7 febbraio 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico a manifestare interesse alla presentazione di proposte relative ad importanti progetti di comune interesse europeo;

VISTO, in particolare, l'avviso dedicato alle proposte nazionali per la costituzione di uno o più IPCEI nella catena del valore della salute, pubblicato in data 19 gennaio 2022 sul sito del Ministero;

VISTA la notifica preliminare degli aiuti per il sostegno alla realizzazione dell'IPCEI Med4Cure (o anche nel seguito IPCEI Salute 1), di cui all'aiuto SA.105085, effettuata in data 29 novembre 2022 e concernente il programma sulle tecnologie per la salute nell'ambito della farmaceutica;

VISTA la decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2024) 3629 final del 28 maggio 2024 relativa all'IPCEI Salute 1, a seguito della notifica dello stesso del 10 maggio 2024;

VISTO il regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tra cui, in particolare, l'articolo 17 recante il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") agli obiettivi ambientali di cui al medesimo regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;



VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021 recante l'aggiornamento dei criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa in forza della comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014;

TENUTO CONTO che, sulla base delle risultanze della decisione richiamata, il fabbisogno finanziario stimabile per l'agevolazione sul Fondo IPCEI dei soggetti partecipanti all'IPCEI Salute 1 risulta pari a circa 193,9 milioni di euro, oltre oneri di attuazione delle iniziative ai sensi dell'articolo 8, comma 5,



del decreto interministeriale 21 aprile 2021;

RITENUTO NECESSARIO attivare il Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione dei progetti di cui al caso n. SA.105085, relativo all'IPCEI Salute 1, nei limiti e secondo i contenuti della richiamata Decisione di autorizzazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 avuto riguardo agli orientamenti applicabili per effetto della comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, prevedendo che le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle stesse e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi previsti dal decreto 21 aprile 2021 siano di conseguenza definiti nei successivi provvedimenti di attuazione;

DECRETA:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *Comunicazione IPCEI*: la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, recante i “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa;
 - b) *Decisione di autorizzazione*: la decisione della Commissione europea C(2024) 3629 final del 28 maggio 2024 di autorizzazione delle proposte di aiuti presentate per il sostegno alla realizzazione dell'*IPCEI Salute 1*, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell’ambito dell’*IPCEI* medesimo;
 - c) *Decreto interministeriale*: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del *Fondo IPCEI*, di cui all'articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli *IPCEI*;
 - d) *DGIAI*: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*;
 - e) *Fondo IPCEI*: il fondo, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli *IPCEI*;
 - f) *Gazzetta ufficiale*: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
 - g) *IPCEI*: importante progetto di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - h) *IPCEI Salute 1*: l'*IPCEI* di cui al SA.105085 nella catena strategica del valore della



farmaceutica;

- i) *Ministero*: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- j) *Principio “non arrecare un danno significativo” (anche solo DNSH)*: principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 2020/852 od altre metodologie comparabili;
- k) *Project portfolio*: il progetto individuale dell’impresa partecipante ad un *IPCEI*, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, i *project portfolio* rispondono ai requisiti previsti dalla *Comunicazione IPCEI*;
- l) *Provvedimento di attuazione*: il decreto del Direttore generale della *DGIAI* di attuazione del presente decreto di attivazione;

Articolo 2

(Ambito di applicazione e risorse disponibili)

1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’attivazione dell’intervento del *Fondo IPCEI* a sostegno dell’*IPCEI Salute 1*, nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal *Decreto interministeriale*, dei contenuti della *Comunicazione IPCEI* e della *Decisione di autorizzazione*.

2. Per l’attivazione dell’intervento del *Fondo IPCEI* a sostegno dell’*IPCEI* di cui al comma 1, sono rese disponibili risorse pari a euro 194.631.620,72 (centonovantaquattromilioniseicento trentunomilaseicentoventi,72), ivi compresi gli oneri da destinare allo svolgimento delle attività attuarie.

3. Le risorse finanziarie, di cui al comma 2, sono poste a carico delle disponibilità del *Fondo IPCEI*, e possono trovare copertura anche a valere sulle disponibilità emergenti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 e comma 2, del *decreto interministeriale*, da recepirsi in sede attuativa, condizionatamente al perfezionamento delle procedure e al rispetto dei vincoli previsti per l’impiego delle risorse finanziarie utilizzate.

4. Con il *Provvedimento di attuazione* è data esecuzione alle previsioni di cui al presente decreto, destinando le risorse attivate alla concessione delle agevolazioni spettanti ai partecipanti ai progetti anche recependo le integrazioni finanziarie al *Fondo IPCEI* derivanti dalle sopravvenienze di regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire alla quota italiana di supporto alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero da programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell’Unione europea destinabili agli stessi. Il *Provvedimento di attuazione* e gli atti applicativi dello stesso recepiscono eventuali vincoli e condizioni stabiliti dai regolamenti, accordi e disposizioni concernenti l’utilizzazione della fonte finanziaria impiegata.

5. Per le finalità di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del *Decreto*, le risorse destinate all’intervento e le eventuali successive integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilità speciale n. 1726.

Articolo 3

(Condizioni di attuazione)



1. L'intervento agevolativo è attuato dalla *DGIAI* nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto di attivazione, dal *Decreto interministeriale* e dalle norme e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento degli stessi.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del *Decreto interministeriale* per la realizzazione di progetti di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento, ammessi al sostegno delle autorità italiane ed individuati dalla *Decisione di autorizzazione* relativa allo specifico *IPCEI* oggetto di attuazione.

3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'articolo 5 del *Decreto interministeriale*, nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella *Decisione di autorizzazione*, nonché in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalità applicabili previste dalle fonti di finanziamento. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella *Decisione di autorizzazione*. È fatto in ogni caso divieto di cumulo con agevolazioni costituenti aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del *Decreto interministeriale*. Nei casi in cui il cumulo è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

4. In ottemperanza a quanto indicato nella *Comunicazione IPCEI*, è garantito il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali (DNSH).

5. Per le finalità di cui al comma 4, i progetti devono essere conformi ad orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” applicabili diramati in ambito nazionale e alla normativa ambientale nazionale ed europea vigente, e non dovranno riguardare le seguenti attività:

a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);

b) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;

c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica per gli impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica per gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti



dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);

d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

6. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, sono attribuite ai soggetti beneficiari individuati da una *Decisione di autorizzazione*.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al presente intervento.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni)

1. I termini per la presentazione delle istanze sono aperti dalla *DGIAI* entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La data di apertura dei termini è indicata nel *Provvedimento di attuazione*.

2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere presentate alla *DGIAI* con le modalità e con gli schemi indicati nel *Provvedimento di attuazione*, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del beneficiario e corredate della seguente documentazione:

- a) *project portfolio* approvato;
- b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica degli importi di progetto;
- c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
- e) quanto ulteriore previsto dal *Provvedimento di attuazione* in relazione allo specifico intervento.

3. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere c) e d) del comma 2, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione alla *DGIAI* per gli adempimenti di propria competenza.

4. La *DGIAI*, anche per il tramite dei soggetti dalla stessa incaricati, procede alla valutazione di ammissibilità formale di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a), del *Decreto interministeriale*, da completare nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al *Fondo IPCEI*, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Nel corso dell'istruttoria, la *DGIAI*:

- a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze;
- b) riscontra la completezza della documentazione presentata;
- c) procede a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti dal *Decreto interministeriale* e delle condizioni per la concessione delle stesse sulla base del *project portfolio* e della *Decisione di autorizzazione*;
- d) procede alle ulteriori verifiche previste per le fonti di finanziamento utilizzate;



e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal *Decreto interministeriale*, sulla base delle risorse disponibili.

5. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la *DGIAI* può richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.

6. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b), del *Decreto interministeriale*, la *DGIAI* procede entro 20 giorni alla registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonché gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'iter agevolativo. Nel decreto di concessione è altresì indicato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). Il decreto di concessione è trasmesso al soggetto beneficiario che provvede, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo entro 10 giorni debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale in possesso di idonei poteri.

7. In caso di esito negativo dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione dell'intervento sono definiti dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* con apposito *Provvedimento di attuazione*, con cui sono individuate le date di apertura delle procedure agevolative.

Articolo 5

(Esecuzione dei progetti)

1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo *project portfolio* e alle previsioni della *Decisione di autorizzazione*, nel rispetto di quanto previsto dalla *Comunicazione IPCEI* e delle disposizioni di cui all'articolo 4 del *Decreto interministeriale*.

2. Sono ammissibili le spese e i costi autorizzati, nell'ambito delle categorie previste dalla *Comunicazione IPCEI*, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilità previsto dalla *Decisione di autorizzazione*, determinate secondo le disposizioni individuate dal *Provvedimento di attuazione*. Le spese e i costi possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate di costo, ove consentito dalle predette disposizioni in ragione della fonte di finanziamento e nel rispetto dei piani finanziari di progetto autorizzati.

3. Ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e degli importi ammessi alle agevolazioni.



4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei provvedimenti di attuazione e concessione, per garantire il rispetto delle disposizioni per il finanziamento nell'ambito delle fonti utilizzate, qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili.

5. Il *Ministero*, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attività inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

6. Il *Ministero*, anche avvalendosi di uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del *Decreto interministeriale*, effettua altresì verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del *project portfolio* approvato, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti.

7. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del *Ministero* delle verifiche di cui ai precedenti commi, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati negli schemi resi disponibili con il *Provvedimento di attuazione*.

8. Il *Ministero* condivide le risultanze delle verifiche sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo dell'*IPCEI*, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi.

9. Laddove gli organi di governo dell'*IPCEI* riscontrino la necessità di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il *Ministero* prenderà atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.

10. Rimangono ferme le condizioni di finanziabilità e le limitazioni temporali per l'ammissione di attività progettuali a finanziamento in ragione delle diverse fonti di finanziamento attivate.

11. La *DGIAI* ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l'ammontare delle agevolazioni spettanti, previa acquisizione delle determinazioni sullo svolgimento del progetto da parte degli organi di governo dell'*IPCEI* di riferimento e degli organismi comunitari competenti, e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione del progetto effettuati. Le agevolazioni concesse non possono eccedere il limite del deficit di finanziamento riconosciuto, a seconda della tipologia di soggetto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e comma 3, del *Decreto interministeriale*. Gli aiuti di Stato sono sottoposti alle clausole di recupero nei casi e con le modalità stabiliti dalla *Decisione di autorizzazione*.

Articolo 6 *(Erogazione delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove previste. Il *Provvedimento di attuazione* reca i criteri di dettaglio per l'ammissione, determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi.



2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario, sono sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale del medesimo, secondo i modelli resi disponibili dal *Provvedimento di attuazione*, e trasmesse alla *DGIAI* con nei termini e con le modalità indicate nello stesso.

3. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione, redatta secondo i modelli e con le modalità indicate dal *Provvedimento di attuazione*:

- a) scheda di rendicontazione dei costi, firmata dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario;
- b) relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;
- c) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore speciale della società che i costi esposti sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite;
- d) schede di rendicontazione dei costi del personale;
- e) ulteriore documentazione prevista dal *Provvedimento di attuazione*.

4. Il *Ministero* si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilità dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Ministero* può richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.

5. Entro i 120 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti, il *Ministero* provvede a:

- a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal soggetto beneficiario;
- b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
- c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite;
- d) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
- e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
- f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
- g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- h) procedere alle ulteriori verifiche previste per la determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di Stato;



i) determinare le agevolazioni spettanti.

6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, la *DGIAI* provvede ad acquisire, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del *Decreto interministeriale*.

7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi da parte degli organismi di governo del progetto circa l'andamento delle attività autorizzate dello specifico intervento, il *Ministero*:

a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile;

b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle disponibilità di cassa derivanti dalle risorse stanziare per ciascun anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziare nel *Fondo IPCEI* si renderanno disponibili.

8. Risorse residue del *Fondo IPCEI*, stanziare e non erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base dell'avanzamento della spesa e delle determinazioni degli organi di governo delle iniziative.

9. Laddove indicato nel *Provvedimento di attuazione*, la prima erogazione può essere disposta nei casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del *Ministero*, di importo pari alla somma da erogare.

10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, è erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto ed emanato il decreto di cui all'articolo 5, comma 11.

11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il *Ministero* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal *Ministero*, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Articolo 7

(Variazioni)

1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformità al relativo documento *project portfolio* approvato in sede di autorizzazione.



2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al *Ministero* con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.

3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla *Decisione di autorizzazione*.

4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla *Decisione di autorizzazione*, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività sono valutate in sede di erogazione a saldo.

5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto, il soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al *Ministero*, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso.

6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal *Ministero*, previo eventuale assenso degli organi di governo dell'*IPCEI*, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni.

Articolo 8

(Controlli, ispezioni e monitoraggio)

1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di governo del progetto e dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, ivi compreso per quanto concerne il finanziamento a valere sulle fonti di finanziamento nazionali o europee utilizzate.

2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il *Ministero*, in caso di rilievi sanabili, sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* e dai competenti organi della Commissione europea e di governo dell'*IPCEI*, nonché per il finanziamento a valere sulle fonti di finanziamento nazionali o europee utilizzate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo, e pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) e nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it". Della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma,

IL MINISTRO